



ORDINANZA MUNICIPALE N° 9/2011 CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE – 15° ciclo dal 1.9.2011 al 31.8.2013

Il Municipio di Rovio, richiamati

- l'Ordinanza Federale 03.08.2004 contro l'Inquinamento Atmosferico (OIAT);
- il Decreto Esecutivo per il controllo degli impianti di combustione del 14.06.1994;
- la direttiva cantonale No. 2311 del 02.06.2005 per il controllore della combustione;
- il Decreto Legislativo cantonale del 06.09.1982 concernente il controllo delle emissioni delle sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli artt. 116 e 120 del Regolamento comunale (RC).

risolve

Art. 1 Scopo

Tutti gli impianti a combustione presenti sul territorio comunale devono essere controllati ogni due anni, da un controllore autorizzato dal Dipartimento del Territorio ed autorizzato dal Municipio.

Art. 2 Eco-impianti

¹ Gli impianti a combustione che rispettano tutti i valori limite imposti, nei quali nel corso di una misurazione ufficiale si riscontrano delle emissioni di ossidi d'azoto pari o inferiori alla metà del valore limite, sono considerati "eco-impianti".

² Gli "eco-impianti" saranno dispensati dal controllo periodico del ciclo successivo.

Art. 3 Principio

I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal signor Bianchi Alberto, 6822 Arogno, controllore per il 15° ciclo.

Art. 4 Tariffe ed incasso

¹ Per il lavoro o per gli interventi effettuati saranno applicate le seguenti tariffe, a carico del proprietario:

a) bruciatori con uno stadio di potenza, fino a 70 KW	fr. 58.-
b) bruciatori con uno stadio di potenza, oltre i 70 KW	fr. 60.-
c) bruciatori con due stadi di potenza, fino a 70 KW	fr. 67.-
d) bruciatori con due stadi di potenza, oltre i 70 KW	fr. 70.-
e) bruciatori a due combustibili e due stadi di potenza, fino a 70 KW	fr. 77.-
f) bruciatori a due combustibili e due stadi di potenza, oltre i 70 KW	fr. 80.-

I prezzi sopraccitati si intendono IVA (8%) esclusa.

² Alle tariffe indicate deve essere aggiunta la tassa cantonale di fr. 15.-.

³ La tassa di controllo sarà incassata direttamente dal Signor Bianchi Alberto, contro emissione di una fattura o tramite pagamento in contanti, che rilascerà debita ricevuta ed il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 5 Termine di preavviso e indennità

Il Municipio preleverà un'indennità pari a fr. 50.- a coloro che, senza un preavviso di almeno **tre giorni lavorativi**, causeranno un intervento inutile alla persona incaricata del controllo.

Art. 6 Disposizioni finali

¹ Per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza fanno stato le disposizioni delle Leggi vigenti.

² La presente ordinanza entra in vigore trascorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali.

³ Adottata con risoluzione municipale no. 3013 del 12 settembre 2011.

⁴ Pubblicata a norma di legge durante il periodo dal 26.9.2011 al 10.10.2011.

⁵ Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.


Il Sindaco:

Danilo Vicari

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario f.f.:


Silvio Secondiani